

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

**Nuovo art. 648 c.p.c. sulla provvisoria esecuzione: non può vulnerare il contraddittorio.**

*La modifica relativa all'art. 648<sup>1</sup> c.p.c. di cui al Decreto legge 21 giugno 2013 n 69 e convertito in legge 9/8/2013 n 98, che prevede che il giudice provveda alla prima udienza sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma c.p.c., successivamente all'entrata in vigore del decreto (art. 78 L 69/13); non può essere interpretato in modo da causare la violazione del principio del contraddittorio.*

**Tribunale di Milano, sezione specializzata Impresa, ordinanza del 20.12.2013**

...omissis...

Il difensore delle convenute opposte chiede la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e in ogni caso formula richiesta di concessione dei tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. Il difensore dell'opponente, richiamate le eccezioni pregiudiziali già formulate, rilevato che non ha potuto visionare la documentazione prodotta dalla controparte, costituitasi solo in data 14 ottobre 2013, chiede termine per l'esame della detta documentazione e pertanto si oppone alla discussione in data odierna sulla provvisoria esecuzione.

---

<sup>1</sup> Si veda TOMMASI, [La riforma degli artt. 645-648 c.p.c. \(c.d. decreto del fare\)](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2013, 71.

Si associa alla richiesta dei tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..

Il Giudice

Rilevato che l'opponente non si è costituito tempestivamente, consentendo alla controparte di visionare i documenti prodotti; considerato pertanto che la discussione della provvisoria esecuzione alla prima udienza nonostante la non tempestiva costituzione del convenuto opposto e la richiesta da parte dell'opponente del termine a difesa determinerebbe la violazione del contraddittorio.

La modifica relativa all'art. 648 c.p.c. di cui al Decreto legge 21 giugno 2013 n 69 e convertito in legge 9/8/2013 n 98, che prevede che il giudice provveda alla prima udienza sull'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell'articolo 643, ultimo comma c.p.c., successivamente all'entrata in vigore del decreto (art. 78 L 69/13) e, dunque non è applicabile al procedimento in oggetto; ritenuto peraltro che, quand'anche fosse applicabile, non potrebbe essere interpretato in modo da causare la violazione del principio del contraddittorio; tenuto conto della congiunta richiesta dei tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., ritenuto pertanto di differire, nel caso di specie, la discussione della provvisoria esecuzione all'udienza di discussione delle prove; ritenuto altresì d'invitare le parti a depositare prima dell'udienza uno schema processuale -predisposto dopo la cristallizzazione del thema decidendum e probandum- contenente l'indicazione, per ciascun fatto, se esso sia stato contestato, quale dei documenti sia inerente al fatto contestato e le eventuali richieste di prova orale inerenti al medesimo fatto.

p.q.m.

concede alle parti i tre termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.

Invita l'opponente a formulare già nel primo termine una proposta conciliativa cui venga dato riscontro dall'altra parte nella successiva memoria.

Invita altresì le parti a depositare prima dell'udienza lo schema secondo le indicazioni di cui in motivazione.

Invita a depositare gli indici dei documenti aggiornati e in duplice copia.

Fissa per discussione della provvisoria esecuzione e per discussione delle prove, l'udienza del 8 gennaio, anzi su richiesta della convenuta opposta motivata da impedimento.

Il Giudice

dott. Silvia Giani